

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2211-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori GAVA, TERRACINI, LAMI STARNUTI, BERGAMASCO,  
NENCIONI, GRONCHI e SCHIAVETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1967

---

Comunicata alla Presidenza il 22 maggio 1967

---

Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione  
e disposizioni sulla Corte costituzionale

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge « Modificazioni dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale » piuttosto che una modificazione frammentaria delle disposizioni di cui all'articolo 135 della Costituzione, vuole essere una rielaborazione organica delle norme scaturenti dalle disposizioni di detto articolo sottoposte a riesame nel loro complesso.

La soluzione data alla questione, già sottoposta all'attenzione del Parlamento, circa la durata in carica dei giudici della Corte costituzionale, è la più aderente alla stessa alternativa intravista in sede di gestazione del detto articolo 135 della Costituzione, innanzi alla Costituente.

Dai lavori preparatori si apprende che due soluzioni si prospettavano: o prolungare il termine per la durata in carica dei giudici costituzionali a 12 anni, facendo luogo in tal caso a una rinnovazione parziale o periodica, ovvero attenersi alla durata di nove anni, senza rinnovazione o sorteggi.

Il presente disegno di legge in verità vuol dare atto che il congegno di rinnovazione parziale si è rivelato praticamente inapplicabile per l'inconciliabilità con l'esigenza di una eguale durata in carica di ogni singolo giudice. Viene quindi adottata l'altra soluzione, della durata di nove anni, esclusa peraltro in ogni caso la possibilità di rinnovazione della nomina, e con cessazione dalla carica e dall'esercizio delle funzioni alla scadenza del termine.

In tali sensi dispone l'articolo 1 sostitutivo dell'articolo 135 della Costituzione, donde l'abrogazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che da una parte, secondo una autorevole interpretazione, portava alla improvvida decadenza della intera Corte al termine del dodicennio della sua prima formazione, e dall'altra parte proponeva un sistema inattuabile di coordinamento della rinnovazione parziale col rispetto della durata in carica di ciascun giudice per il tempo prefisso.

Con lo stesso articolo 1 del disegno di legge viene anche determinata in un triennio la durata in carica del Presidente, salvo

rileggibilità, e fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

Sono poi, con gli articoli successivi, recepite a livello di legge costituzionale altre norme in stretta relazione con l'articolo 135 della Costituzione nel suo nuovo testo, alcune già espresse in sede di legge ordinaria, ma debitamente modificate, altre già espresse in sede di legge costituzionale, egualmente modificate, altre infine introdotte a carattere complementare dei principi adottati con il nuovo testo dell'articolo 135 anzidetto.

L'articolo 2, invero, demanda alla competenza della Corte costituzionale l'accertare l'esistenza dei soli requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti, rimanendo così abrogato l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che non faceva tale discriminazione.

L'articolo 3 intende riprendere in considerazione la disciplina delle elezioni dei giudici della Corte di nomina del Parlamento, già regolata in sede di legge ordinaria, con la legge 11 marzo 1953, n. 87. All'uopo opportunamente, con l'articolo in discussione, si esige, per avere una più larga base di consensi, la maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea nei primi due scrutini, avendosi per sufficiente negli scrutini successivi la maggioranza dei tre quinti.

Analogamente, l'articolo 4 disciplina a livello di legge costituzionale l'elezione dei giudici della Corte di nomina delle supreme magistrature, tema sul quale era stata già richiamata l'attenzione del Parlamento per farne oggetto di una legge ordinaria.

Il citato articolo 4, per la validità di tali elezioni, prescrive in prima votazione un numero di voti non inferiore a quello della maggioranza assoluta dei componenti del Collegio. Non raggiunta tale maggioranza, si procede nel giorno successivo a votazione di ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, riuscendo eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa. A parità di voti, è procla-

mato eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano di età.

L'articolo 5 si ricollega alla disciplina della durata in carica dei giudici della Corte, di cui all'articolo 1, esigendo che in caso di cessazione dalla carica per causa diversa dalla scadenza del termine, ne sia data immediata comunicazione all'organo competente per la sostituzione, e prescrivendo altresì che in caso di vacanza — a qualsiasi causa dovuta — la sostituzione debba avvenire entro un mese dalla vacanza stessa.

Segue, con l'articolo 6, una disposizione a carattere transitorio, concernente i giudici della Corte nominati prima dell'entrata in vigore della legge.

Da ultimo, l'articolo 7 precisa le norme che per effetto di quest'ultima rimangono abrogate.

La Commissione è stata di avviso che nel testo dell'articolo 1 debbano sopprimersi, al 5° capoverso, le parole finali « previsti dalla presente legge », incompatibili col carattere sostitutivo del detto articolo 1 all'articolo 135 della Costituzione.

\* \* \*

Il disegno di legge, per la saggezza delle risoluzioni adottate, merita l'approvazione dell'Assemblea.

SCHIAVONE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## TESTO ORIGINARIO

## Art. 1.

L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice previsti dalla presente legge.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

*Identico.*

*Identico.*

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo originario*)

Art. 2.

È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 3.

I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

Art. 4.

Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purchè raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.

Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.

A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.

Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo originario*)

zione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine.

In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica 12 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.

Art. 7.

Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

E altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*